

Sottocommissione per il cambiamento della forma di governo della Regione.

Alcune forme di check and balance

Proposte del Consigliere BERTIN

Valutazione delle politiche pubbliche

Art.

(Monitoraggio sull'attuazione delle leggi regionali e valutazione delle politiche pubbliche)

1. Al fine di garantire un utilizzo più efficace delle risorse pubbliche e una migliore conoscenza degli effetti derivanti dal loro impiego, il Consiglio regionale esercita le funzioni di monitoraggio sull'attuazione delle leggi regionali e di valutazione delle politiche pubbliche.
2. Il Consiglio regionale, con legge regionale ordinaria da approvare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità e gli strumenti necessari per consentire l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

Revoca del mandato del Presidente della Regione

Da collocare prima dell'articolo sulla mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione):

Art.

(Revoca del mandato del Presidente della Regione)

1. È ammesso un referendum popolare per la revoca del mandato del Presidente della Regione.
2. Il referendum di cui al comma 1 può essere proposto, attraverso una petizione popolare, non prima che siano decorsi diciotto mesi dallo svolgimento delle elezioni, da un numero di sottoscrittori pari ad almeno il venti per

cento dei votanti nell'ultima tornata elettorale. Il referendum può essere svolto non prima di otto settimane dalla presentazione della petizione.

3. Il referendum reca il seguente quesito: «Vuole revocare (nome e cognome) dalla carica di Presidente della Regione?» e lo spazio relativo all'opzione: «sì» o «no».
4. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione partecipa almeno il 50 per cento del numero di votanti alle ultime elezioni regionali precedenti al referendum e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Nel caso di esito positivo del referendum, il mandato Presidente della Regione è revocato. La revoca comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. Si applicano le disposizioni in materia di indizione delle nuove elezioni e di proroga dei poteri degli organi di governo regionali previste in caso di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione.
6. Per il procedimento referendario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative allo svolgimento del referendum abrogativo di cui alla legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale).

Elezione dell'intero governo

Un sistema meno legato ad un solo individuo e meno personalizzato. Attribuisce maggiore potere di scelta e dunque responsabilità agli elettori e un grado superiore di stabilità all'azione politico-amministrativa.

Legittimazione disgiunta con voto separato tra assemblea e esecutivo

La legittimazione disgiunta rappresenta un elemento di bilanciamento del potere esecutivo. L'assemblea legittimata ed eletta separatamente rappresenta il primo elemento per temperare il potere dell'esecutivo. Al Consiglio sono attribuite le funzioni di controllo e valutazione delle politiche pubbliche. Lo stesso non è più partecipe delle scelte organizzative e gestionali ma opera esclusivamente in un'azione di impulso.

In questo sistema di chiara separazione tra i due organi, l'incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore è la conseguenza naturale.

A tal fine una riduzione del numero dei consiglieri diventa inevitabile.

L'elezione simultanea, nella stessa tornata elettorale, rende estremamente difficile il verificarsi di maggioranze diverse, anche se tecnicamente possibile.

Alberto BERTIN

